



**REGOLAMENTO SULLA
FORMAZIONE INIZIALE
DEGLI INSEGNANTI**


*

SCHEDE

*

LA STRUTTURA DEI NUOVI PERCORSI FORMATIVI

- L'avvio dei nuovi percorsi è previsto per l'anno accademico **2011/2012**.



A - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

- Corso di laurea magistrale a **ciclo unico quinquennale** (LM 85 bis) con **accesso programmato**, attivato presso le Facoltà di Scienze della Formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR
- Previsto **tirocinio** compreso nel corso di laurea a partire dal **secondo anno**
- La laurea conseguita è titolo **abilitante per entrambi i gradi di scuola**.

B - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

- Corso di **laurea magistrale** (biennale), comprensivo di attività di tirocinio, previo conseguimento di laurea di I livello
- **Tirocinio formativo attivo**, abilitante (T.F.A.): **1 anno aggiuntivo** con frequenza obbligatoria

! Con apposito decreto sono definiti i percorsi per l'abilitazione degli ITP

C - DISCIPLINE ARTISTICHE, MUSICALI E COREUTICHE

- Corso di **diploma accademico di secondo livello**, comprensivo di attività di tirocinio, previo conseguimento di diploma accademico di primo livello
- **Tirocinio formativo attivo**, abilitante (T.F.A.): **1 anno aggiuntivo** con frequenza obbligatoria e esame finale

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE PERCORSI

- **Numero programmato** annualmente con decreto del MIUR e con **prova di accesso**.
 - ✓ I posti disponibili sono determinati sulla base del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali in ambito regionale (previo parere del MEF e del Ministero per la P.A.)
- Incompatibilità con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di altri corsi in Italia e all'estero, organizzati da qualsiasi ente, che comportano l'acquisizione di crediti formativi,
- Sono parte integrante dei percorsi formativi l'acquisizione:
 - ✓ di competenze di inglese (livello B2)
 - ✓ di competenze digitali (utilizzo dei linguaggi multimediali)
 - ✓ di competenze didattiche per l'integrazione degli alunni disabili

CORSI A – LAUREA MAGISTRALE CORSO UNICO QUINQUENNALE

- Per l'ammissione alla prova di accesso è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- E' parte integrante del percorso formativo il tirocinio diretto e indiretto per 600 ore (24 crediti), a partire dal secondo anno.
- L'esame di laurea prevede la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio. **E' titolo abilitante** all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.
- La Commissione accademica è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.

CORSI B, C – LAUREA MAGISTRALE BIENNALE

- Per l'ammissione alla prova di accesso alla laurea magistrale biennale è richiesto il possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale.
- Tipologia dei corsi di laurea magistrale e crediti richiesti:
 - ✓ **già indicati** negli allegati, per la secondaria di **primo grado**
 - ✓ **da indicare** con apposito DM per la scuola secondaria di **secondo grado**

IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

- E' un corso di preparazione all'insegnamento con **frequenza obbligatoria ed esame finale**, al cui termine si consegue l'abilitazione all'insegnamento in una classe di concorso (una sola). Le attività in cui si articola corrispondono a **1500 ore** (60 crediti), di cui:
 - ✓ 1025 ore (41 crediti) relative a insegnamenti di scienze dell'educazione, didattiche disciplinari e laboratori pedagogico-didattici
 - ✓ 475 ore (19 crediti) di tirocinio diretto e indiretto presso le scuole con la guida di un tutor
- La gestione delle attività di tirocinio è affidata al Consiglio di corso di tirocinio, costituito da:
 - ✓ Docenti e ricercatori universitari/AFAM del corso, tutor coordinatori, due dirigenti scolastici o coordinatori didattici designati dall'USR, un rappresentante degli studenti tirocinanti
 - ✓ Presiede un docente universitario/AFAM eletto, con mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta

L'ESAME DI ABILITAZIONE

- La commissione d'esame è composta da tre docenti universitari/AFAM del corso, due tutor o tutor coordinatori, un rappresentante dell'USR. Presiede un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento.
- L'esame di abilitazione consiste:
 - ✓ nella **valutazione dell'attività svolta**
 - ✓ nell'esposizione **orale** di un percorso didattico su tema scelto dalla commissione
 - ✓ nella discussione della **relazione finale** di tirocinio (relatore docente universitario/AFAM, correlatore l'insegnante tutor)
 - ✓ l'accesso all'esame è subordinato alla **frequenza di almeno il 70%** delle attività di **insegnamento** e laboratorio e di **almeno l'80%** delle attività di **tirocinio** diretto e indiretto

IL PUNTEGGIO DI ABILITAZIONE

- La commissione assegna: massimo **30** punti al tirocinio, massimo **30** punti alla prova, massimo **10** punti alla relazione finale.

! L'esame è superato con una votazione maggiore o uguale a 50/70

- ✓ Al punteggio conseguito nell'esame la commissione aggiunge fino a un massimo di 30 punti derivanti dalla media ponderata dei voti degli esami di profitto della laurea magistrale o diploma accademico di II livello e degli esami sostenuti nell'anno di tirocinio.
- ✓ Il voto finale complessivo di abilitazione è espresso in centesimi.

ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE

- Per lo svolgimento delle attività di tirocinio si costituisce, sulla base di criteri definiti con Decreto del MIUR, l'elenco regionale delle scuole accreditate (statali o paritarie) con le quali le Università e le istituzioni AFAM stipulano apposite convenzioni
- Ciascun Ufficio Scolastico Regionale:
 - ✓ predispone e aggiorna annualmente l'elenco telematico delle scuole accreditate ad accogliere i tirocinanti, evidenziando per ogni istituto:
 - i docenti a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il relativo curriculum
 - il piano di realizzazione delle attività di tirocinio nella scuola
 - eventuali precedenti esperienze di tirocinio
 - eventuali dipartimenti disciplinari attivi
 - eventuale partecipazione a test valutativi nazionali e internazionali
 - presenza laboratori attrezzati
 - altri elementi
 - ✓ vigila sulla permanenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco e sul rispetto delle convenzioni stipulate

I TUTOR

- Le facoltà si avvalgono di **personale docente e dirigente scolastico** in servizio nelle scuole statali e paritarie, per l'affidamento dei compiti tutoriali nei vari ambiti e livelli in cui si svolgono le attività di tirocinio. Sono previste le seguenti, diverse figure di tutor:

TUTOR DEI TIROCINANTI

- ✓ designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole inserite nell'elenco regionale, tra i **docenti in servizio** in tali scuole a tempo indeterminato e che ne abbiano fatto richiesta
- ✓ hanno il compito di **orientare i tirocinanti all'interno della scuola** rispetto all'organizzazione didattica e alle attività in classe, di accompagnare e monitorare il loro inserimento e la gestione diretta dell'insegnamento

TUTOR COORDINATORI

- ✓ Hanno **compiti** di:
 - orientamento e gestione dei rapporti con i docenti tutor
 - assegnazione dei singoli studenti alle classi e alle scuole, predisposizione del progetto di tirocinio e assistenza nella redazione delle relazioni finali
 - formazione del gruppo di studenti per le attività di tirocinio indiretto, esame dei materiali prodotti
 - supervisione e valutazione delle attività di tirocinio diretto e indiretto

TUTOR ORGANIZZATORI (PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA):

- ✓ Hanno **compiti** di:
 - organizzare e gestire i rapporti tra le università, le scuole e i relativi dirigenti scolastici

- gestire le attività amministrative relative ai distacchi dei tutor coordinatori, alle attività di tirocinio in generale, al rapporto con le scuole, l'USR, gli studenti
- coordinare la distribuzione degli studenti nelle scuole
- assegnare annualmente ai tutor coordinatori il contingente di studenti da seguire

CONTINGENTI E SELEZIONE DEI TUTOR COORDINATORI E ORGANIZZATORI

- ✓ Con decreto del MIUR di concerto con il MEF sono stabiliti i **contingenti dei tutor** coordinatori e organizzatori e i criteri di selezione degli aspiranti
- ✓ **Le facoltà** di riferimento provvedono:
 - alle **selezioni** degli aspiranti
 - all'affidamento degli incarichi tutoriali
 - ! alla **conferma o alla revoca** dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori, da disporsi **annualmente** sulla base dei seguenti parametri:
 - ◆ conduzione e sostegno dei gruppi
 - ◆ gestione dei rapporti con l'università, le scuole e gli insegnanti ospitanti
 - ◆ gestione dei casi a rischio
- ✓ Gli **incarichi** hanno **durata massima di quattro anni**, non sono rinnovabili consecutivamente, sono prorogabili solo per un ulteriore anno e sono soggetti a conferma annuale
- ✓ Gli incarichi comportano:
 - **esonero parziale** dall'insegnamento per i tutor coordinatori
 - **esonero totale** dall'insegnamento per i tutor organizzatori

PERCORSI FORMATIVI PER IL SOSTEGNO

- La specializzazione per il sostegno si consegue esclusivamente **presso le Università** attraverso corsi di formazione autorizzati dal MIUR, le cui caratteristiche sono definite con regolamento di Ateneo sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, sentiti il CUN e le associazioni nazionali competenti.
- I corsi, riservati agli insegnanti abilitati, prevedono:
 - ✓ **numero programmato**, con **prova di accesso** predisposta dalle università
 - ✓ **distinta articolazione** per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado
 - ✓ l'acquisizione di **60 crediti** (1.500 ore) comprendenti almeno **300 ore** (12 crediti) **di tirocinio**
 - ✓ **esame finale**, col superamento del quale si consegue il diploma di specializzazione

PERCORSI PER L'INSEGNAMENTO IN LINGUA STRANIERA

- Per la scuola secondaria di **II grado** le università possono attivare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
- Le caratteristiche dei corsi, disciplinati nel regolamento didattico di ateneo, sono definite in base ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione sentito il CUN
- I corsi prevedono:
 - ✓ l'acquisizione di **60 crediti** (1.500 ore) comprensivi di almeno **300 ore** (12 crediti) **di tirocinio**
 - ✓ **esame finale**, al superamento del quale viene rilasciato certificato attestante le competenze acquisite
- Al corso possono accedere gli insegnanti abilitati e in possesso di competenze della lingua straniera certificate di **livello minimo C1**

LA FASE TRANSITORIA

- A tutela di coloro che sono in possesso (o che sono iscritti ai percorsi di studio per conseguirli) di titoli attualmente previsti per l'accesso all'insegnamento, il regolamento disciplina, in una serie di disposizioni transitorie, la fase di passaggio al nuovo sistema di formazione iniziale (e di reclutamento, ancora da definire) degli insegnanti.

ABILITAZIONI CON SUPERAMENTO DEL SOLO TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

- Per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado **possono accedere al TFA** (*numero programmato e superamento di prova selettiva*) coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento:
 - ✓ sono in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alle SSIS dalla tabella allegata al DM 9.2.2005 n. 22
 - ✓ sono in possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al D.M. 26.7.2007, è riconosciuta corrispondente ad una delle lauree specialistiche previste dal DM 9.2.2005 n. 22
 - ✓ sono iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale o di diploma accademico di II livello previsto dai D.M. 22/2005 o 26.7.2007
 - ✓ sono in possesso del diploma ISEF già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica – classi di concorso A029 e A030
- In caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle nuove classi di concorso attualmente in corso di definizione, possono essere previsti nell'ambito del TFA ulteriori crediti formativi aggiuntivi, per un massimo di 24, al fine di integrare e rafforzare le competenze disciplinari.
- ! **Gli accessi al TFA sono a numero programmato e con prova selettiva di ingresso**
- ! **Sono ammessi** al tirocinio formativo attivo **senza** dover sostenere l'**esame di accesso** gli **iscritti alle SSIS che hanno sospeso la frequenza** (con riconoscimento degli eventuali crediti formativi acquisiti)
- Per lo svolgimento del tirocinio, in attesa della pubblicazione degli elenchi regionali, le università e gli istituti di alta cultura stipulano direttamente le convenzioni con le scuole d'intesa con gli USR che vigilano sulle attività svolte

LA PROVA DI ACCESSO

- La prova per l'accesso al TFA si articola in un **test preliminare**, una **prova scritta** e una **prova orale**. Ai soli fini del punteggio è prevista, inoltre, la valutazione di titoli di servizio, di studio e di pubblicazioni.
- La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test e le due prove quelli relativi ai titoli culturali e di servizio.
- In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nella scuola, ovvero il più giovane se trattasi di personale per cui non si valuta servizio.

IL TEST PRELIMINARE

- ✓ E' predisposto dal MIUR con prova e data unica sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso
- ✓ Comporta l'attribuzione di massimo **30 punti**
- ✓ Ha durata di tre ore ed è costituito da **60 domande a risposta chiusa**
 - La risposta corretta vale 0,5 punti
 - La risposta non data o errata vale 0 punti
- ! Si supera il test e si è ammessi alla prova scritta con **voto** pari o superiore a **21/30**

LA PROVA SCRITTA

- ✓ La prova scritta è predisposta dalle università o istituzioni di alta cultura ed è costituita da domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento
 - per le lingue classiche sono previste prove di traduzione
 - per l'italiano una prova di analisi dei testi

- ✓ Comporta l'attribuzione di massimo **30 punti**

! Si è ammessi alla prova orale con voto pari o superiore a 21/30

LA PROVA ORALE

- ✓ La prova è organizzata tenendo conto delle specificità di ciascuna classe di laurea
 - per le lingue moderne la prova si svolge in lingua straniera
 - per il settore artistico, musicale e coreutica può essere sostituita da una prova pratica

- ✓ Comporta l'attribuzione di massimo 20 punti

- ✓ Si supera la prova con una **votazione** pari o superiore a **15/20**

! E' ammesso al tirocinio formativo attivo solo chi ha superato la prova orale

I TITOLI E LE PUBBLICAZIONI

- ✓ I titoli di servizio, di studio, l'attività di ricerca scientifica e le pubblicazioni consentono l'attribuzione di ulteriore punteggio:
 - Servizio: **2** punti ogni 180 giorni (minimo 4 punti = 360 giorni)
 - Percorso di studio: massimo **4** punti
 - Tesi di laurea: massimo 4 punti
 - Altri titoli (minimo 60 crediti) inerenti l'abilitazione: massimo **4** punti
 - Altri titoli e pubblicazioni: massimo **8** punti

GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL TFA

- ✓ La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test (con voto pari o superiore a 21/30) e le due prove (con voto pari o superiore a 21/30 per la prova scritta e a 15/20 per la prova orale) quelli relativi ai titoli culturali e di servizio.
- ✓ In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nella scuola, ovvero il più giovane se trattasi di personale per cui non si valuta servizio.

IL PUNTEGGIO DI ABILITAZIONE

- Per l'attribuzione del punteggio finale complessivo di abilitazione al termine del percorso di tirocinio formativo attivo, al punteggio conseguito nell'esame (tirocinio, prova, relazione finale) la commissione aggiunge fino a un massimo di 30 punti derivanti dalla media ponderata dei voti degli esami di profitto della laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio
- Il voto finale complessivo di abilitazione è espresso in centesimi.

CORSI ABILITANTI PER DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

- Sono attivati **percorsi abilitanti specifici** (60 crediti) **per i docenti diplomati** che hanno titolo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria ai sensi del D.M. 10 marzo 1997 (soppressione istituti e scuole magistrali)

- L'ammissione ai percorsi è subordinata al superamento di una prova di accesso analoga a quella prevista per il TFA
- I corsi si concludono con esame finale avente valore abilitante
- ? *La disposizione potrebbe contrastare con lo stesso D.M. 10.3.1997, laddove riconosce in via permanente il valore legale del diploma di istituto magistrale, che è titolo di per sé **abilitante** all'insegnamento nella scuola primaria.*

CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE

- Gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione concludono il corso e conseguono l'abilitazione secondo la normativa attualmente vigente.
- Gli insegnanti e i dirigenti distaccati con esonero o semiesonero nel 2009-10 possono essere confermati a domanda nell'incarico fino a completamento dei corsi di laurea.

DIPLOMI ACCADEMICI DI II LIVELLO

- I diplomi accademici di II livello conseguiti entro la data di emanazione del nuovo regolamento conservano validità ai fini dell'insegnamento per le classi di concorso di riferimento.
- Gli iscritti ai corsi di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico abilitante concludono il corso secondo la normativa attualmente vigente limitatamente alle classi di concorso per le quali sono stati ammessi. E' confermato il valore abilitante del titolo conseguito.

SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO

- Con successivo decreto si definiscono in via transitoria i corsi finalizzati al conseguimento della specializzazione per il sostegno da parte degli insegnanti che hanno titolo all'inserimento nelle graduatorie di istituto.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

- Mantengono validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto i titoli di studio attualmente previsti per l'accesso all'insegnamento e, in via transitoria, al Tirocinio Formativo Attivo.